



Ministro per lo Sport e i Giovani



**Conferenza
Episcopale
Italiana**

Protocollo d'intesa per la realizzazione di spazi dedicati allo sport presso gli oratori ubicati in zone degradate

tra

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per lo Sport e i Giovani, con sede in Roma, Largo Pietro Brazzà, n. 86, in persona del dott. Andrea Abodi, P.E.C. ministrosporgiov@pec.governo.it (di seguito **"Ministro"**)

e

La Conferenza Episcopale Italiana, con sede in Roma, Circonvallazione Aurelia 50, C.F. 80245790581, in persona del Presidente, cardinale Matteo Maria Zuppi, P.E.C. ar.ministrazione@pec.chiesacattolica.it (di seguito **"CEI"**)

Di seguito congiuntamente denominate le **"Parti"**

Premesso che:

ne le aree urbane disagiate, la carenza di presidi educativi e di supporto sociale nonché di infrastrutture essenziali - come centri giovanili, biblioteche e impianti sportivi - limita fortemente le opportunità dei giovani e contribuisce all'abbandono scolastico precoce e alla povertà educativa.

In tali aree, le scuole sono spesso gli unici presidi educativi e la mancanza di attività extrascolastiche e di spazi per l'aggregazione sana contribuisce ad aumentare il rischio di abbandono scolastico e di disagio sociale, favorendo la microcriminalità, la delinquenza giovanile e l'illegalità e rendendo queste aree meno sicure.

In tali contesti disagiati, gli oratori costituiscono, pertanto, spazi custoditi che svolgono un ruolo multifunzionale all'interno della comunità, con una rilevanza non solo religiosa ma anche sociale, educativa e aggregativa, con effetto benefico per la collettività notoriamente penalizzata dall'insufficienza nelle dette aree di adeguati servizi pubblici e privati.

Negli oratori che sono aperti a tutti, indipendentemente dalla provenienza sociale, economica o culturale, vengono proposte svariate attività (es. laboratori, corsi, giochi di squadra) attraverso le quali soprattutto i giovani di età inferiore a 18 anni sviluppano capacità cognitive, relazionali e pratiche e viene offerto un ambiente sano e protetto che funge da presidio contro la dispersione scolastica, la devianza giovanile e le problematiche legate all'abbandono e alla marginalizzazione.

Molti oratori dispongono di spazi dedicati allo sport (campetti da calcio, pallavolo, basket) che promuovono l'attività fisica e stili di vita sana fra i giovani, insegnando valori come la correttezza, la disciplina, la perseveranza, lo spirito di squadra e la capacità di accettare vittorie e sconfitte.

Numerosi oratori, inoltre, offrono laboratori di varia natura, promuovendo la creatività e l'espressione personale delle proprie capacità, nonché opportunità di svago e divertimento attraverso, ad esempio, giochi strutturati e attività ricreative, contribuendo, pertanto, al benessere psicofisico dei ragazzi.

Attualmente, da un'indagine effettuata a campione sull'intero territorio italiano, è emerso che, specie nelle aree maggiormente disagiate, le strutture degli oratori, ove esistenti, necessitano di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione energetica o adeguamento alle normative di sicurezza.

Tuttavia, numerosi oratori, in particolare quelli situati in contesti socio-economici difficili, faticano a reperire le risorse economiche necessarie per la realizzazione dei menzionati interventi.

Visto che:

tra le finalità generali istituzionalmente demandate al Ministro per lo Sport e i Giovani vi è quella di promuovere iniziative dirette a dare concreta attuazione al principio della carta costituzionale italiana di cui all'articolo 33, ultimo comma, ai sensi del quale *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*, che poi si esplica in specifici programmi di investimento disciplinati da disposizioni normative dedicate.

La Conferenza Episcopale Italiana, nell'ambito delle attività istituzionali ad essa demandate, studia e regola iniziative dirette a promuovere l'evangelizzazione e la testimonianza della carità; inoltre, nel rispetto delle rispettive competenze, tratta con le Autorità civili le questioni di carattere nazionale che interessano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato, anche in vista della stipulazione di intese che si rendessero opportune su determinate materie.

La delibera CIPESS – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile - n. 77 del 29 novembre 2024, ha imputato programmaticamente risorse a favore del Ministro per lo Sport e i Giovani, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, *“per interventi volti alla realizzazione di impiantistica sportiva nelle aree degradate, anche presso gli oratori, con il fine di contrastare la dispersione giovanile”*.

Con l'Accordo di coesione stipulato tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per lo Sport e i Giovani in data 31 ottobre 2025 - e il relativo Allegato A1 - le Parti si sono impegnate a sostenere un programma unitario di interventi per lo sviluppo infrastrutturale economico e sociale del territorio, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione del settennato 2021-2027.

nt
9

La delibera n. 52 del 10 dicembre 2025 registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 2026 – ha assegnato al Ministro per lo Sport e i Giovani - Dipartimento per lo Sport – le risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni.

Data la natura giuridica delle risorse economiche menzionate, il loro utilizzo è assoggettato al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il “*Codice dei contratti pubblici*” vigente.

Considerato che:

in coerenza con la menzionata delibera CIPESS n. 77/2024, una parte delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui in premessa, pari a € 50.000.000,00, è stata finalizzata agli interventi volti alla realizzazione di impiantistica sportiva presso gli oratori ubicati in aree degradate, con il fine di contrastare la dispersione giovanile, nonché – nel limite del 3% - all'attività di supporto e monitoraggio tecnico e amministrativo degli interventi, necessario per la loro corretta realizzazione.

È necessario, pertanto, definire le modalità di cooperazione per il raggiungimento del comune obiettivo della realizzazione di spazi dedicati allo sport negli oratori ubicati in aree degradate.

Tutto ciò premesso, visto e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse e finalità)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo mira a rafforzare la cooperazione fra le Parti per il pieno dispiego delle sinergie istituzionali in funzione del raggiungimento di obiettivi di interesse comune sul piano sociale ed educativo, attraverso la condivisione del patrimonio di conoscenze ed esperienze per la realizzazione o manutenzione di spazi dedicati allo sport ad uso oratoriale in aree territoriali degradate.

Articolo 2

(Oggetto del Protocollo e profili specifici della collaborazione)

1. Nel limite delle reciproche competenze e responsabilità, le Parti si impegnano a cooperare al fine di realizzare spazi dedicati allo sport presso gli oratori ubicati in zone degradate.
2. Nello specifico, le Parti si impegnano a svolgere i compiti e le attribuzioni definiti nell'Avviso pubblico allegato (*All. 1*) volto alla selezione degli interventi da finanziare.
3. Nell'ambito dell'Avviso pubblico allegato al presente Protocollo, possono essere ammessi a finanziamento ed eseguiti, presso gli oratori di Diocesi, Istituti Religiosi, Società di Vita Apostolica e relative Province e degli Enti Ecclesiastici ad essi collegati o sottoposti alla loro

HL

giurisdizione – a titolo esemplificativo Parrocchie, Case Religiose, Fondazioni di culto e religione
- gli interventi di seguito indicati:

- a) realizzazione di campetti polifunzionali (playground) ad uso oratoriale, con annessa zona giochi per uno sport integrato, accessibile e inclusivo e spazio ludico ricreativo, secondo un progetto progettuale prestabilito;
 - b) ristrutturazione e/o rigenerazione di campetti polifunzionali (playground); a titolo meramente esemplificativo sarà possibile proporre le seguenti lavorazioni: rifacimento manto, sostituzione attrezzature sportive (porte, canestri, rete da pallavolo, ecc.), illuminazione, recinzione, ecc.;
 - c) realizzazione e/o ristrutturazione e contestuale allestimento di sale di aggregazione oratoriale giovanile al chiuso, da adibire a sale ad uso sportivo, ludico e ricreativo, come sale per la danza o per la ginnastica, con fornitura di attrezzature sportive e ludico ricreative integrate, accessibili e inclusive: tavoli da ping-pong, biliardini, spazi multimediali, attrezzi ginnici.
4. A tal fine, il Dipartimento per lo Sport si impegna ad erogare ai beneficiari del predetto Avviso, nei tempi e secondo le modalità previste dall'Accordo di coesione e dalle relative delibere CIPESS citate in premessa, nonché dall'Avviso medesimo, fino ad un massimo di € 48.500.000,00.
 5. I beneficiari contribuiranno finanziariamente con una quota di compartecipazione minima del 15%.
 6. In ogni caso e nei limiti e finalità sopra richiamate, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.
 7. Gli interventi, finanziati a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, sono gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*, nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e piani finanziari recati dalle delibere CIPESS, citate in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di coesione del 31 ottobre 2025 e dalle successive eventuali modificazioni o rimodulazioni dello stesso.

Articolo 3

Istituzione tavolo tecnico permanente

1. Per l'attuazione, la gestione e il monitoraggio del presente Protocollo è istituito un Tavolo tecnico permanente tra le Parti – al quale potranno, eventualmente, essere chiamate a intervenire altre istituzioni nazionali o enti competenti – per l'eventuale individuazione di soluzioni efficienti relative allo svolgimento delle attività indicate nell'Avviso. Il tavolo potrà essere convocato con cadenza regolare o in occasioni specifiche, anche su richiesta delle Parti o dei singoli componenti.
2. La composizione del Tavolo è la seguente:
per il Ministro:



- dr.ssa Marta Sica;
- Benedetto Renzetti;

per la CEI:

- don Michele Gianola;
- don Riccardo Pincerato.

3. La partecipazione al Tavolo si intende a titolo gratuito.
4. Le Parti convengono che, attraverso i suddetti referenti, si procederà alla valutazione e al monitoraggio periodico delle azioni di cooperazione previste dal presente Protocollo di Intesa. A tal fine, sono previste consultazioni periodiche con cadenza almeno bimestrale. È facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti, previa comunicazione all'altra Parte.

Articolo 4

Collaborazione organismi collegati alla Conferenza Episcopale Italiana

1. La CEI si impegna ad attivare tutti gli Enti ad essa collegati al fine di agevolare la realizzazione degli impegni presi nel presente Protocollo d'intesa.

Articolo 5

Comunicazioni

1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:
 - per il Ministro: ministrosportgiov@pec.governo.it e ufficiospport@pec.governo.it;
 - per la CEI: amministrazione@pec.chiesacattolica.it.

Articolo 6

Durata del protocollo, oneri e modifiche

1. Il presente Protocollo d'intesa rimane in vigore fino al completamento degli interventi finanziati nell'ambito dell'Avviso pubblico allegato e alla rendicontazione finale delle attività entro il termine stabilito dal cronoprogramma procedurale recato dalle delibere CIPESS, citate in premessa, e dall'Accordo di coesione del 31 ottobre 2025 ed eventuali rimodulazioni.
2. Qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative, il presente Protocollo può essere modificato o integrato di comune accordo tra le Parti prima della sua scadenza. Le modifiche e le integrazioni proposte si perfezioneranno a seguito dello scambio scritto dei consensi dei soggetti odierni firmatari o di loro delegati.
3. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo d'Intesa, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno sei mesi prima della data di scadenza.

nr
Q

4. Le Parti concordano che l'eventuale cessazione anticipata del presente Protocollo d'Intesa non pregiudicherà il completamento delle attività nel frattempo intraprese.
5. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa, non aventi comunque valore commerciale, possono essere utilizzati da entrambe le Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.
6. Le eventuali pubblicazioni scientifiche risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e dei nominativi dei soggetti che, per ognuna di esse, hanno contribuito attivamente alle attività di cui trattasi. Le Parti promuoveranno congiuntamente la diffusione dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, anche nella forma del comunicato stampa o mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, rapporti tecnici, relazioni scientifiche.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. In caso di trattamento di dati personali rientranti nell'ambito di esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché delle specifiche misure eventualmente prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa, si fa riferimento alle norme del codice civile italiano e ad ogni altra disposizione normativa in materia in vigore nella Repubblica Italiana.
3. Il presente Protocollo d'intesa viene sottoscritto dalle Parti e si intende stipulato e in vigore a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Rcma, 11/7/2026

Letto, confermato e sottoscritto

Ministro per lo Sport e i Giovani



Presidente CBI

